



Regione  
Lombardia

Reg. UE 1157/2024

L'avvio dell'applicazione del nuovo regolamento  
per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti

Webinar

25 febbraio 2026



# Obiettivi e ambito di applicazione del regolamento

Il Regolamento UE 2024/1157 sostituisce il precedente regolamento CE 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti.

## **Entrata in vigore**

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 20 maggio 2024, con applicazione sostanziale dal 21 maggio 2026.

## **Ambito di applicazione**

Il regolamento disciplina le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all'interno e fuori dall'UE.

# Principali novità introdotte dal regolamento UE 2024/1157

# Digitalizzazione e scambio elettronico dei dati: DIWASS

## **Sistema informatico centrale**

DIWASS è un sistema digitale centrale a livello UE per gestire le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, comprese quelle di rifiuti in Lista Verde.

## **Trasmissione e scambio dati**

Il sistema consente la trasmissione e lo scambio elettronico di informazioni e documenti tra le parti coinvolte nelle spedizioni di rifiuti.

## **Gestione spedizioni transfrontaliere**

DIWASS facilita il monitoraggio e la regolamentazione delle spedizioni di rifiuti, comprese quelle in Lista Verde, a livello internazionale.

# Tempistiche e modalità di implementazione del sistema DIWASS

## **Data di implementazione DIWASS**

Dal 21 maggio 2026 tutte le notifiche e documenti sulle spedizioni saranno trasmessi esclusivamente tramite DIWASS.

## **Regolamento UE 2025/1290**

Il regolamento stabilisce le regole tecniche per l'interoperabilità tra sistemi locali e la piattaforma comunitaria DIWASS.

## **Interoperabilità dei sistemi locali**

L'applicativo SITT di Regione Lombardia sarà mantenuto e reso interoperabile con DIWASS, per evitare duplicazioni, come comunicato alla Commissione UE il 03/02/2026

# Rapporto tra SITT e DIWASS

## **Rifiuti in c.d. «lista ambra»**

La trasmissione e lo scambio di informazioni e documenti relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti soggette a procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta, sia in partenza che in arrivo nel territorio lombardo, avverrà obbligatoriamente tramite sistema SITT, che sarà reso interoperabile con DIWASS.

## **Rifiuti in c.d. «lista verde»**

La trasmissione e lo scambio di informazioni e documenti relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti soggette alla cosiddetta procedura di “Lista verde” avverrà tramite accesso diretto a DIWASS tramite interfaccia (GUI) realizzata dalla Commissione Europea.

# Divieti e condizioni per la spedizione destinata a smaltimento dei rifiuti all'interno dell'UE

## Divieto generale di spedizione

La spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento è generalmente vietata all'interno dell'Unione Europea per tutelare l'ambiente.

## Autorizzazione condizionata

Le spedizioni possono essere autorizzate solo se il **notificatore dimostra** all'Autorità competente il rispetto delle condizioni del Regolamento art. 11:

- i) i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici a norma del diritto dell'Unione o di quello internazionale;
- ii) i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile nel paese in cui sono stati prodotti;
- iii) la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, e i relativi rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto a norma dell'articolo 59;

# Procedure e obblighi per i rifiuti in Lista Verde destinati al recupero all'interno dell'UE

## Obblighi di informazione

Le spedizioni dei rifiuti in Lista Verde restano soggette agli obblighi di informazione generali per garantire trasparenza, ma sono previste procedure più stringenti per consentire la tracciabilità delle spedizioni (es. preavviso dalla data di spedizione e conferma di ricezione impianto entro 2 gg lavorativi), assicurare l'informazione sull'avvenuto recupero dei rifiuti (es. conferma dell'avvenuto recupero entro 30 gg) e ridurre gli illeciti.

## DIWASS

Obbligo di utilizzo del DIWASS

# Divieti e autorizzazioni per esportazioni verso paesi EFTA e non OCSE

## **Divieto esportazioni rifiuti per smaltimento**

Le esportazioni dall'Unione di rifiuti per smaltimento sono generalmente vietate, con eccezioni per i paesi EFTA aderenti alla convenzione di Basilea e che rispettano il nuovo regolamento, con adattamenti necessari.

## **Divieti per paesi non OCSE**

Le esportazioni dall'Unione verso i paesi non membri dell'OCSE di rifiuti pericolosi e alcuni altri tipi di rifiuti destinati a recupero sono generalmente vietate. I rifiuti di plastica sono soggetti a tale divieto a partire dal 21 novembre 2026.

Anche le esportazioni di rifiuti non pericolosi sono vietate dal 21 maggio 2027, tranne quando un paese ha dimostrato alla Commissione Europea che i rifiuti saranno gestiti in modo ecologicamente corretto (elenco approvato da Commissione UE).

# Audit e requisiti per impianti di destino nelle esportazioni fuori UE

## Obblighi di audit

Per tutte le esportazioni di rifiuti al di fuori dell'Unione, dal 21 maggio 2027, il Notificatore o il soggetto che organizza la spedizione **deve dimostrare** che l'impianto di destino ha effettuato un audit secondo condizioni specifiche dettate dal nuovo regolamento.

# Considerazioni essenziali

- Il nuovo regolamento non è solo un cambiamento formale, ma anche sostanziale: alcuni flussi di rifiuti andranno ripensati per tempo
- Per un transitorio e avvio del DIWASS e del nuovo regolamento ordinato ed efficace, serve il contributo di tutti, con informazione e preparazione per tempo
- [Portale](#) di Regione Lombardia dedicato alle informazioni sull'implementazione del nuovo Regolamento

# Qualche definizione per intenderci al meglio

**Sistema centrale:** sistema digitale per le spedizioni di rifiuti menzionato all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157 e gestito dalla Commissione (**DIWASS**);

**DIWASS GUI:** l'interfaccia grafica usata per accedere al sistema centrale direttamente o tramite un sito web gestito dalla Commissione UE;

**Sistema locale:** un sistema gestito da un'autorità competente conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1157, e che si collega al sistema centrale tramite un'API (**SITT**)

# Qualche definizione per intenderci al meglio

- **Operatore (in DIWASS):** qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua, prevede di effettuare o è coinvolta in una spedizione di rifiuti e agisce in qualità di **notificatore, persona che organizza la spedizione, vettore, destinatario, produttore di rifiuti o impianto** di gestione dei rifiuti
- **Utente (in DIWASS):** qualsiasi persona fisica che usa il sistema centrale, il sistema locale o altri software.
- **Utente master (DIWASS):** utenti autorizzati ad aggiungere altri utenti o a rimuovere utenti dall'account di un operatore (è il primo utente che viene registrato e corrisponde al Legale Rappresentante o suo delegato)
- **Codice EORI:** il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI) quale definito all'articolo 1, punto 18), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione

# Registrazione degli operatori in DIWASS

- Al fine di poter utilizzare il DIWASS, ogni operatore coinvolto in una spedizione transfrontaliera di rifiuti deve essere registrato nel sistema.
- Ogni Autorità registra gli operatori con sede legale nel proprio Paese
- Dato che in Italia sono presenti numerose Autorità competenti, lo Stato deve fornire le indicazioni sulla ripartizione delle competenze di registrazione degli operatori tra le diverse Autorità italiane, secondo quanto previsto dall'art.7(8) del Reg.UE 2025/1290.

# Registrazione degli operatori in DIWASS

Qualora lo Stato optasse per indicare la sede legale dell'operatore come criterio di competenza, Regione Lombardia registrerà automaticamente in DIWASS:

- tutti gli operatori (**Notificatori/Produttori**) con sede legale in Lombardia (anche con siti operativi in altre regioni) già registrati in SITT e che alla data del 10 maggio 2026 abbiano preso parte ad almeno una spedizione soggetta a notifica nei precedenti 3 anni;
- tutti gli operatori (**Destinatari/ Impianti**) con sede legale in Lombardia (anche con siti operativi in altre regioni) che alla data del 10 maggio 2026 abbiano preso parte ad almeno una spedizione soggetta a notifica nei precedenti 3 anni destinata ad impianto sito in Lombardia;

A tal fine, si invitano tutti gli operatori che ricadono nelle casistiche sopra indicate a verificare la correttezza/completezza della propria scheda anagrafica in SITT/SISPED, segnalando all'Ufficio **entro il 30 aprile 2026** eventuali dati non corretti o incompleti.

Gli operatori già in possesso **di numero EORI** sono tenuti a comunicarlo entro la medesima data.

Si suggerisce di estendere la verifica anche alle anagrafiche dei produttori/destinatari/impianti di destino/vettori esteri registrati in SITT dai Notificatori. Infatti, qualora il numero di identificazione principale (Ragione sociale, EORI, VAT number...) non corrispondesse a quello registrato in DIWASS dalle Autorità estere competenti per la registrazione dei tali operatori, non sarà possibile trasmettere la notifica da SITT a DIWASS.

Le informazioni/correzioni di cui sopra devono essere inviate all'indirizzo [andrea\\_casoni@regione.lombardia.it](mailto:andrea_casoni@regione.lombardia.it) con oggetto "AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA SITT REG.UE 2024/1157".

## La registrazione dell'operatore in DIWASS effettuata tramite SITT è valida per l'intero sistema

MA

un operatore registrato in DIWASS tramite SITT che intenda effettuare spedizioni notificate in partenza da altre regioni o spedizioni in Lista Verde (anche in partenza/arrivo dalla Lombardia), **deve preliminarmente registrare un utente Master** in DIWASS GUI (vedi cap.3 Instruction manual - Operators - for operators and CAs).

Un utente master registrato in DIWASS GUI può creare ulteriori utenti master o utenti.

Gli utenti registrati direttamente in DIWASS GUI possono operare solo tramite DIWASS GUI.

*Regione Lombardia validerà l'utente in 5 gg + 3 gg lavorativi (in caso di eventuali integrazioni).*

Le credenziali SITT già in possesso dei notificatori e la relativa procedura di assegnazione restano valide e invariate.

# Registrazione degli operatori in DIWASS

- Un operatore non registrato in SITT con sede legale in Lombardia che intendesse effettuare/ricevere spedizioni notificate in partenza/arrivo dalla Lombardia deve registrarsi solo tramite SITT secondo le modalità già in uso.
- La mancata registrazione in SITT dei destinatari/impianti di ricevimento lombardi, comporterà l'impossibilità per il notificatore estero di presentare una notifica finalizzata a spedire rifiuti presso tali destinatari/impianti.
- Gli operatori lombardi che figureranno come impianti di destino in una spedizione notificata, forniranno la conferma di ricevimento dei rifiuti e la certificazione di recupero/smaltimento tramite SITT

*Verranno rese disponibili nuove versioni della "scheda anagrafica" con indicazione dell'eventuale codice EORI e del "Registration number" finalizzate anche alla registrazione in SITT dei produttori, destinatari e impianti con sede legale in Lombardia*

# Registrazione degli operatori in DIWASS

- Un operatore con sede legale in Lombardia che intendesse effettuare/ricevere solo spedizioni in Lista Verde deve registrarsi e può operare in DIWASS solo tramite DIWASS GUI
- Un operatore con sede legale in Lombardia che agisce esclusivamente nel ruolo di vettore deve registrarsi e può operare in DIWASS solo tramite DIWASS GUI.

Regione Lombardia validerà la registrazione dell'operatore in 5 gg + 3 gg lavorativi (in caso di eventuali integrazioni).

# Disposizione transitorie

## Art. 85 del Reg.UE 2024/1157:

- Le notifiche presentate ai sensi del Reg.CE 1013/06 che non riceveranno entro il 21 maggio 2026 l'avviso di ricevimento da parte dell'Autorità di destino non saranno ulteriormente valutate e dovranno essere ripresentate ai sensi del nuovo Reg.UE 2024/1157

In relazione a notifiche autorizzate ai sensi del Reg.CE 1013/06:

- l'impianto di destino deve certificare l'avvenuto trattamento intermedio e non intermedio dei rifiuti notificati entro il 21 maggio 2027 (anche nel caso di notifiche con scadenza dell'autorizzazione successiva a tale data)
- l'impianto destinatario di una notifica con validità pluriennale deve certificare l'avvenuto trattamento intermedio e non intermedio dei rifiuti notificati entro il 21 maggio 2029 (anche nel caso di notifiche con scadenza dell'autorizzazione successiva a tale data)
- l'autorizzazione preventiva di un impianto in conformità dell'articolo 14 del Reg.CE 1013/2006 cessa di essere valida il 20 maggio 2029

## Disposizione transitorie

### Doppio binario

Nel periodo transitorio alle notifiche autorizzate ai sensi del Reg. CE 1013/06 o che hanno ricevuto l'avviso di ricevimento entro il 21 maggio 2026 continuano ad applicarsi le disposizioni del Reg.CE 1013/06

Le nuove disposizioni del Reg.UE 2024/1157 e Reg.UE 2025/1290 si applicano esclusivamente alle notifiche presentate dopo il 20 maggio 2026 e alle spedizioni in Lista Verde organizzate dopo la medesima data.

## Disposizione transitorie

Al fine di assicurare una transizione al nuovo Regolamento e al nuovo sistema informatico nel modo più ordinato ed efficace possibile e consentire quindi la continuità operativa delle Aziende, Regione Lombardia **intende proporre la presentazione delle notifiche in SITT già redatte in conformità ai requisiti del Reg.UE 2024/1157 a far data dal 9 marzo 2026**. Sino a tale data le notifiche dovranno essere presentate ancora ai sensi dell'attuale Reg.CE 1013/06.

## Nuove modalità di trasmissione della notifica

**Il controllo preliminare** delle notifiche per la spedizione dei rifiuti in partenza dalla Lombardia continuerà ad essere effettuata **tramite SITT con modalità del tutto analoghe** a quelle attuali. Una volta approvata la bozza di notifica il notificatore potrà firmare il documento di notifica e **trasmettere la notifica tramite SITT alle Autorità estere** appartenenti all'Unione interessate dalla Notifica (collegate al DIWASS).

Non sarà più Regione Lombardia a spedire la notifica, che verrà trasmessa tramite SITT direttamente dal Notificatore

## Nuove modalità di compilazione della notifica

Si rendono tuttavia necessarie alcune modifiche e alcune informazioni aggiuntive, di seguito illustrate, da applicare alla notifica al fine di renderla coerente con il nuovo Reg.UE2024/1157, **sin dalla presentazione delle notifiche a controllo in SITT dal 9 marzo 2026.**

## Nuove modalità di compilazione della notifica

### Nuova codifica del numero di notifica

- nuova codifica da 12 caratteri: i primi 4 fissi che identificano Regione Lombardia (IT25), seguiti da 2 numeri che identificano l'anno in cui è stata assegnata la notifica al notificatore (26), seguiti da 6 cifre che variano nell'anno per ciascuna notifica rilasciata da Regione Lombardia

**IT2526** \_ \_ \_ \_ \_ \_

- Le notifiche già assegnate al notificatore restano valide fino al 31.12.2026 e la relativa codifica verrà convertita dal SITT secondo le nuove regole al momento della trasmissione alle Autorità estere (dal 21 maggio 2026)

Importante quindi citare nei contratti e negli allegati della notifica, il numero di notifica secondo la seguente regola di conversione, valida per tutte le notifiche presentate in SITT dal 9.03.2026

**Numero notifica assegnato da SITT**

**Numero di notifica da citare nei documenti**

**IT049700**

**IT2526049700**

## Disposizione transitorie

- Dal 1° novembre 2026 verranno assegnati i numeri di notifica già conformi alla nuova codifica e numeri di notifica assegnati in precedenza non saranno più utilizzabili dopo il 31.12.2026 (non potranno essere sottoposti a controllo dopo il 31.12.2026)

# Nuove modalità di compilazione della notifica

## **Titolo ambientale del Notificatore**

Il nuovo Reg.UE2024/1157 prevede che un notificatore diverso dal produttore iniziale del rifiuto (o dal mero detentore) possa trasmettere una notifica solamente quando ha ottenuto un'autorizzazione ambientale ordinaria o iscrizione in forma semplificata o sia iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

## Nuove modalità di compilazione della notifica

### **Assenza di condanne per effettuazione di spedizione illegale e reiterata violazione degli art. 15 e 16 del Reg.UE2024/1157**

Il nuovo Reg.UE 2024/1157 prevede una possibile obiezione (nel caso di notifiche destinate a recupero) o il diniego dell'autorizzazione della notifica destinata a smaltimento, qualora sia a conoscenza che il notificatore è stato condannato per aver commesso una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente o della salute umana o ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in relazione a spedizioni anteriori, nei 5 anni precedenti l'invio della notifica.

## Nuove modalità di compilazione della notifica

### Nuova dichiarazione che accompagna la trasmissione della Notifica

Nei prossimi giorni verrà reso disponibile sul portale un fac-simile di **dichiarazione** da allegare alla notifica per attestare, tra le gli altri aspetti, il titolo ambientale del Notificatore (quando diverso dal Produttore iniziale) e l'assenza di condanne per aver commesso una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente o della salute umana e di non aver ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 del Reg.UE2024/1157.

## Nuove modalità di compilazione della notifica

### **NUOVE INFORMAZIONI NEL DOCUMENTO DI NOTIFICA**

Alcune informazioni richieste dal DIWASS nella compilazione del documento di notifica quali ad esempio il riferimento del produttore/i, l'indirizzo del luogo da cui parte la spedizione, la tipologia degli impianti di trattamento (interim o non-interim, recupero o smaltimento), le informazioni sui vettori, le dogane principali e alternative necessitano di essere implementate nel SITT.

Le modalità di compilazione di queste nuove informazioni verranno chiarite con apposito documento che sarà reso disponibile sul Portale nei prossimi giorni

## Nuove modalità di compilazione della notifica

### FORMA DEGLI ALLEGATI DELLA NOTIFICA

Dato che il DIWASS accetta solo allegati in formato .pdf, la firma digitale da apporre su documenti e dichiarazioni dovrà essere apposta in formato Pades (non più in formato .p7m). Si suggerisce di apporre la firma anche in formato grafico purché non venga compromessa la comprensione dei documenti firmati (es. firma del documento di notifica).

Ogni allegato non potrà superare la dimensione di 32 Mb. Si invita il notificatore a limitare comunque il peso degli allegati.

Gli allegati dovranno essere presentati secondo l'elenco di tipologie coerenti con DIWASS (verrà fornito sul portale e le nuove tipologie di allegati saranno disponibili su SITT a partire dal 9.03.2026)

## Nuove modalità di compilazione della notifica

### NUOVI ALLEGATI DELLA NOTIFICA

#### ART. 11

Se i rifiuti sono destinati allo smaltimento, devono essere fornite dal Notificatore le **prove che dimostrino che le condizioni di cui all'articolo 11**, paragrafo 1, lettera a) del Reg.UE1157/2024 sono soddisfatte.

**Spetta al notificatore provare la sussistenza di tali condizioni**, che, se non debitamente documentate, non consentiranno alle Autorità di autorizzare la notifica.

Un fac-simile di dichiarazione, che potrà essere utilizzato per accompagnare le prove di cui sopra e fornire le altre informazioni richieste dall'art. 11 sopra citato, sarà reso disponibile sul Portale nei prossimi giorni. Le prove dovranno essere allegate alla notifica.

## Nuove modalità di compilazione della notifica

Le prove esibite in allegato alla notifica devono documentare che:

- i) i rifiuti notificati non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici a norma del diritto dell'Unione o di quello internazionale;
- ii) i rifiuti notificati non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile nel paese in cui sono stati prodotti;
- iii) la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, e i relativi rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto a norma dell'articolo 59 del Reg.UE 1157/2024

## Nuove modalità di compilazione della notifica

Sempre in relazione alle notifiche destinate allo smaltimento, deve essere inoltre documentato come le spedizioni pianificate e lo smaltimento pianificato siano conformi alla legislazione italiana relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica.

Il nuovo regolamento classifica **le operazioni D8 e D9 come smaltimento intermedio**, pertanto, come già previsto anche dall'attuale regolamento, in allegato alla notifica devono essere forniti i riferimenti degli impianti che trattano il rifiuto successivamente e tutte le ulteriori informazioni richieste per l'impianto di destino (in particolare: autorizzazione con traduzione asseverata se non già in versione italiana o inglese con valore legale, codifica dell'operazione di smaltimento, descrizione del processo di smaltimento, codice del rifiuto trasferito dall'impianto di destino )

## Nuove modalità di compilazione della notifica

### **Nuovo contratto di notifica (Art.6)**

L'art. 6 del Reg.UE 2024/1157 che il contratto di notifica sia coerente con la notifica e che includa determinati obblighi.

Una versione del contratto aggiornata al Reg.UE 2024/1157 verrà fornita sul Portale nei prossimi giorni.

Si prevede anche di aggiornare il fac-simile del contratto di intermediazione tra Notificatore e Produttore/Nuovo Produttore/ Raccoglitore

## Nuove modalità di compilazione della notifica

### **Tragitto principale e alternativo (Art.13)**

In relazione all'art. 13 sarà possibile (anzi è preferibile) indicare uno o più tragitti (punti di valico di confine, quindi anche uno o più itinerari) da utilizzare in casi di circostanze impreviste, senza ulteriori condizioni. Tragitti e itinerari alternativi possono essere percorsi anche con modalità (strada, ferrovia, nave...) differenti dalle modalità previste nell'itinerario principale. Itinerario principale e alternative devono essere chiaramente individuati in allegato alla notifica.

## Nuove modalità di compilazione della notifica

### Deroga svincolo polizza al certificato di trattamento intermedio (Art.7, par.6)

Diversamente dalle previsioni dell'attuale Reg.CE 1013/06, il Reg.UE 2024/1157 prevede che se i rifiuti sono destinati ad un trattamento intermedio e il successivo trattamento ha luogo nel [medesimo] paese di destinazione, le Autorità competenti di spedizione e di destinazione possono convenire che la garanzia finanziaria debba essere svincolata dopo che l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di trattamento intermedio senza attendere di ricevere il certificato di trattamento finale.

Dato quindi che viene richiesto un accordo tra Autorità di spedizione e destinazione il Notificatore dovrà richiedere alle Autorità, contestualmente alla presentazione della notifica, l'applicazione di tale deroga. **Nel caso di mancato accordo scritto tra le Autorità, la deroga non sarà applicabile e la garanzia finanziaria dovrà coprire le spedizioni sino al ricevimento del certificato di trattamento finale.**

## Nuove modalità di compilazione della notifica

### **Deroga svincolo polizza al certificato di trattamento intermedio (Art.7, par.6)**

Sarà pubblicato sul portale un fac-simile di dichiarazione relativa alla presentazione della garanzia finanziaria, da presentare in allegato alla notifica, che include la richiesta di applicazione della deroga di cui all'art.7(6) del Reg.UE 2024/1157 ove sussistano le condizioni.

# Documenti di movimento

Per le notifiche autorizzate ai sensi del nuovo Reg.UE2024/1157, i documenti di movimento saranno disponibili per la compilazione direttamente in SITT e non sarà necessario stamparli durante la fase di trasporto.

Per quanto previsto dall'art. 16 del citato regolamento, il notificatore provvede affinché, oltre a rendere disponibile il documento di movimento in SITT, il documento di notifica contenente le autorizzazioni e le condizioni imposte dalle autorità competenti interessate sia messo a disposizione per via elettronica, anche durante il trasporto dei rifiuti, delle autorità competenti interessate e delle autorità coinvolte nelle ispezioni.

Qualora i suddetti documenti non possano essere resi disponibili online durante il trasporto dei rifiuti, il notificatore e il vettore o i vettori garantiscono che i documenti siano disponibili con altri mezzi nel veicolo di trasporto. In tal caso, il notificatore provvede affinché eventuali modifiche o aggiunte ai documenti durante il trasporto dei rifiuti siano trasmesse attraverso il SITT/DIWASS GUI. Ciò vale anche per le spedizioni in Lista Verde.

## Spedizioni destinate o che attraversano Paesi al di fuori dell'Unione

Nel caso di spedizioni che attraversano o sono destinate a Paesi al di fuori dell'Unione che non sono collegati al DIWASS, tutti i documenti e le informazioni previste dal regolamento sono scambiate con le Autorità dei suddetti Paesi a mezzo posta convenzionale o, se del caso, per fax o posta elettronica con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al DIWASS (artt. 34, 35, 38, 44, 51 e 72 del Reg.UE2024/1157)

In particolare, il notificatore stabilito nell'UE provvede affinché la conferma di ricevimento e il certificato di avvenuto trattamento siano incluse in SITT

Tutti gli aggiornamenti, le informazioni e le risposte ai quesiti in relazione all'implementazione del nuovo Reg.UE2024/1157 per la verranno pubblicate sul

[portale di Regione Lombardia](#)

Grazie per l'attenzione

Ufficio Spedizioni Transfrontaliere di rifiuti